

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE NEL COMUNE DI VENEZIA

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione dei contributi in conto gestione di competenza del Comune di Venezia vista la Legge Regionale n. 11 del 2001 che all'art. 138 bis, così come modificata dalle Leggi Regionali n. 6 del 25 febbraio 2005 e n.20 del 16 Agosto 2007.

La suddetta legge prevede:

- a) al comma 1 "nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali [....]";
- b) al comma 2 "il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale".

Art. 2 Destinatari

I destinatari del contributo in conto gestione di cui al presente Regolamento sono le Scuole dell'Infanzia Paritarie non statali riconosciute dal MIUR con apposito decreto dirigenziale.

Art.3 Finalità

I contributi in conto gestione sono finalizzati a garantire il servizio di scuola dell'infanzia a tutti coloro che vi vogliano accedere, tenendo conto anche della nuova domanda di educazione per la prima infanzia e dell'indispensabile ruolo svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie private, che garantiscono un servizio educativo-didattico ai bambini in età prescolare, assicurando così lo svolgimento del servizio di scuola dell'infanzia in zone del territorio dove non esistono strutture né statali né comunali o comunque dove tali strutture non sono in grado di coprire tutta la domanda.

Art. 4 Requisiti d'accesso

Costituiscono requisiti d'accesso ai contributi in conto gestione di cui al presente Regolamento:

- a) il riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione all'articolo 1, comma 4 che tra gli atti prevede:
 - l'attuazione di un piano dell'offerta formativa conforme agli

- ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
 - la disponibilità di fornire locali, arredi e attrezzature didattiche propri della tipologia di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
 - la presenza di personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento inquadrato nei rispettivi ruoli secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- b) il rispetto da parte delle scuole dell'infanzia paritarie degli obblighi in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza e adeguatezza delle strutture, professionalità del personale, partecipazione delle famiglie e pubblicità dei bilanci come previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 12.07.2012 tra l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto.

Le scuole dell'infanzia che accedono al contributo devono:

1. garantire l'accesso indistintamente a tutti i bambini, di età prevista dalle disposizioni normative in vigore, senza distinzione di sesso, cultura, etnia, censo, razza, lingua, religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il progetto educativo, sino ad esaurimento dei posti disponibili;
2. accettare bambini in condizione di svantaggio socio-culturale e/o handicap, compatibilmente con la disponibilità della struttura, avvalendosi di idoneo personale di sostegno nel rispetto delle disposizioni normative e competenze gestionali in materia;
3. stabilire procedure di iscrizione che diano priorità ai bambini residenti nel territorio comunale.

Art. 5 Finanziamento

Ai fini dell'erogazione del contributo in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie non statali, il Consiglio comunale stabilisce, in modo espresso e contestualmente all'approvazione del bilancio l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare ai contributi.

Art. 6 Criteri di assegnazione

L'assegnazione dei contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie non statali sono disciplinati in modo di seguito descritto:

- 1) vengono definite le scuole situate in zone periferiche o disagiate, dove le stesse offrono l'unico servizio nel territorio assegnando a queste € 1.000,00.= (mille) per ogni bambino iscritto a settembre e comunque nel limite dello stanziamento di bilancio;
- 2) tale somma viene successivamente sottratta dal contributo totale e la quota residua sarà erogata uniformandosi ai criteri adottati dalla Regione Veneto D.G.R. n. 3316 del 13/10/2000 riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/2001 ed approvati con D.G.R. n. 2501 del 21/09/2001.
- 3) il 50% della quota residua, viene assegnato in base al numero di sezioni

autorizzate e funzionanti utilizzando un parametro che aumenta all'aumentare delle sezioni:

NUMERO SEZIONI	PARAMETRO
1	1
2	1,12
3	1,31
4	1,57
5	1,88
6	2,16
7	2,4
8	2,61
9	2,94
10	3

- 4) il restante 50% viene assegnato in base al numero di bambini frequentanti a inizio anno scolastico, dichiarati dalle stesse Scuole dell'Infanzia individuando 4 (quattro) classi:

NUMERO BAMBINI	PARAMETRO
FINO A 20	1
DA 21 A 40	1,15
DA 41 A 60	1,3
DA 61	1,45

Art. 7

Procedimento amministrativo

Nell'ambito di quanto descritto agli articoli precedenti, le domande di contributo saranno presentate dagli interessati entro il 30 luglio utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Venezia alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante;
- scheda di rendicontazione della scuola relativa all'anno scolastico precedente in cui sono richiesti una relazione illustrativa dettagliata che evidenzia in modo chiaro e non generico l'utilizzazione del contributo comunale e la sua destinazione tra i vari servizi scolastici svolti per il miglior funzionamento della scuola stessa, specificando altresì il numero di sezioni attivate e di bambini iscritti e frequentanti.

Il contributo sarà erogato entro il mese di settembre in una unica soluzione.

Art. 8 Convenzione

Al fine di permettere una corretta programmazione dei servizi scolastici sul territorio le scuole dell'infanzia paritarie private che intendono accedere ai contributi in conto gestione dovranno preventivamente sottoscrivere una convenzione triennale con l'Amministrazione impegnandosi a rispettare quanto previsto dal presente regolamento e in particolare dall'art. 4.

Art. 9 Accertamenti e Controlli

Il Dirigente competente in sede di presa in carico dell'istanza provvede d'ufficio a effettuare controlli e accertamenti sulla veridicità dei dati di cui alle certificazioni prodotte dai richiedenti il contributo.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il dirigente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza di adempimento il procedimento non avrà seguito con conseguente archiviazione dell'istanza.

I controlli verranno effettuati anche nella fase di erogazione del contributo riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione delle gestione economico finanziaria dell'attività.

A tal fine il Comune per il tramite dei propri uffici può chiedere al legale rappresentante della scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi nell'edificio, incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per accertare l'effettivo rispetto degli impegni sottoscritti in sede di richiesta di contributo. L'esito negativo della verifica, accertato in contraddittorio, determinerà la perdita del contributo.

Art.10 Privacy

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 330 giugno 2003, n.196) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari)

Art. 11 Entrata in vigore

Il Regolamento si applica a partire dai contributi erogati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.